

**REGOLAMENTO (UE) 2020/183 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 febbraio 2020**  
**che stabilisce la chiusura delle attività di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di vari Stati membri**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 <sup>(2)</sup> del Consiglio fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b da parte di navi battenti bandiera di vari Stati membri o immatricolate in vari Stati membri hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato agli "altri Stati membri" per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 agli Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente "altri Stati membri" per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2*

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell'ambito del contingente "altri Stati membri" di cui all'allegato sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

*Per la Commissione*  
*a nome della president*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	01/TQ/123
Stato membro	Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente "Altri Stati membri"
Stock	COD/1/2B.
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )
Zona	1 e 2b
Data di chiusura	11.1.2020 alle 11:00 UTC